

## Assicurazione Danni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione Commercio Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**SACE BT S.p.A.**, società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Roma 00187, Piazza Poli n. 42, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all'esercizio d'impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: [www.sace.it](http://www.sace.it)

E-mail: [customerservice@sacebt.it](mailto:customerservice@sacebt.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [sacebt@pcert.postecert.it](mailto:sacebt@pcert.postecert.it)

*Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.*

*Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.*

*Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.*

*In particolare:*

- ✓ *il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;*
- ✓ *il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;*
- ✓ *l'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.*

*Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>*

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda della polizza Protezione Commercio rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

<p><b>Incendio ed altri danni ai beni</b></p>	<p>Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi socio – politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, fenomeno elettrico, danni indiretti, merci in refrigerazione, ricorso terzi. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p><b>Furto</b></p>	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina. Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e altre garanzie quali guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, estorsione anche all'interno dei locali, furto con scasso di denaro (nei cassetti), furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato), Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro, portavalori. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p><b>Elettronica</b></p>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare: (i) i danni materiali e diretti causati esclusivamente alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso; (ii) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa; (iii) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: (a) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; (b) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; (c) le spese di trasporto della apparecchiatura. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p><b>Cristalli</b></p>	<p>La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto e di installazione. Sono comunque comprese le rotture: a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato; b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo; d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.</p>

<p><b>Responsabilità Civile RCT-O</b></p>	<p><i>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.</i></p> <p><i>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</i></p> <p><i>È presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali.</i></p>
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p><b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b></p>	
<p><b>Terremoto</b></p>	<p><i>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</i></p> <p><i>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</i></p> <p><i>La Società non risponde dei danni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;</i></li> <li><i>b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;</i></li> <li><i>c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;</i></li> <li><i>d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</i></li> <li><i>e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.</i></li> </ol> <p><i>Agli effetti della presente garanzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</i></li> </ul>
<p><b>Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti</b></p>	<p><i>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</i></p> <p><i>L'Impresa non risponde dei danni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana,</i></li> </ol>

	<p>cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;</p> <p>b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;</p> <p>c) a enti mobili all'aperto;</p> <p>d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;</p> <p>e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.</p>
<p><b>Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)</b></p>	<p>Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;</li> <li>• per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;</li> </ul> <p>a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:</p> <p>1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;</li> <li>b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";</li> </ol> <p>2) il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;</li> <li>b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;</li> <li>c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;</li> </ol> <p>3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;</p> <p>4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni Generali di</p>

	<p>Assicurazione;</p> <p>5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il presente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;</p> <p>6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;</p> <p>7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.</p>
--	--



### Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



### Ci sono limiti di copertura?

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO Per annualità assicurativa e/o per sinistro	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro	
<b>Sezione - A - INCENDIO</b>			
<b>Incendio</b>	Incendio, implosione, esplosione, scoppio		€ 150,00
	Azione del fulmine		€ 150,00
	Caduta di aeromobili		€ 150,00
	Urto di veicoli stradali o natanti		€ 150,00
	Rovina di ascensori e montacarichi		€ 150,00
	Fumo, gas e vapori		€ 150,00
	Acqua condotta – Occlusione	– € 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità	€ 150,00
	Acqua condotta – Rottura accidentale	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00

<i>Oneri di urbanizzazione</i>	5% della S.A. del Fabbricato – Max € 8.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Guasti per impedire/limitare incendio</i>		€ 150,00
<i>Spese per demolire</i>	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Perdita pigione</i>		€ 150,00
<i>Onorari Periti</i>	5% dell'indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00
<i>Eventi Atmosferici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Eventi socio politici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Sovraccarico Neve</i>	50% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità.	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Spese di ricerca e riparazione</i>	3% della S. A. per singolo fabbricato – Max € 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento</i>	€ 2.500,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato</i>	€ 1.500,00 per sinistro e per annualità	€ 350,00
<i>Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Anticipo Indennizzi</i>	50% dell'ammontare indennizzabile Max € 500.000,00 per annualità (purché l'indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00)	
<i>Deflagrazione in per apparecchiature per riscaldamento</i>	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 300,00
<i>Gelo</i>	€ 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità	€ 200,00
<i>Costi accessori per smontaggio e rimontaggio</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Migliorie costruttive</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>I danni da incendio agli oggetti posti all'aperto</i>	€ 600,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 4.000,00 per sinistro e per	

		annualità	€ 150,00
	<i>Danni Indiretti</i>	10% dell'indennizzo – Max € 100.000,00 per annualità	4 giorni
	<i>Merci in refrigerazione</i>		Scoperto 10% - Min. 500,00
<b>Furto</b>	<i>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</i>		
	<b>Sezione - B - FURTO E RAPINA</b>		
	<i>Guasti cagionati dai ladri</i>	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	<i>Atti vandalici</i>	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	<i>Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali</i>		Scoperto 20%
	<i>Estorsione all'interno dei locali</i>		Scoperto 20%
	<i>Furto di denaro (nei cassetti)</i>	5% della S. A. - Max € 2.500,00	200,00
	<i>Furto di denaro (in cassaforte/armadi corazzati)</i>	10% della S. A. - Max € 5.000,00	200,00
	<i>Furto commesso dai dipendenti</i>	10% della S. A. – Max € 5.000,00	Scoperto 20%
	<i>Portavalori</i>	10% della S.A. – Max € 3.000,00	Scoperto 20%
<b>Elettronica</b>	<i>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Elettronica", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</i>		
	<b>ELETTRONICA</b>		
	<i>Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche</i>		€ 150,00
	<i>Supporto dati</i>		€ 150,00
	<i>Maggiori costi</i>		3 giorni
	<i>Eventi sociopolitici</i>	80% della S.A.	€ 150,00
	<i>Impianti ed apparecchi ad impiego mobile</i>		Scoperto 20% - Min. € 300,00
	<i>Spese di demolizione e sgombero</i>	10% dell'indennizzo - - Max € 1.500,00	
<b>Cristalli</b>	<i>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Cristalli", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</i>		
	<b>Sezione - D - CRISTALLI</b>		
	<i>Singola lastra</i>	€ 2.000,00	€ 150,00

Responsabilità Civile RCT/O	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	<b>Sezione - E – RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O</b>		
	Danni a mezzi sotto carico e scarico	10% del massimale – Max €	€ 250,00
	Committenza veicoli		€ 250,00
	Danni ad autoveicoli e motoveicoli		€ 250,00
	Proprietà e/o conduzione di fabbricati		€ 200,00
	Estensioni Varie		€ 200,00

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
Cosa fare in caso di sinistro	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> in caso di sinistro l'assicurato deve farne denuncia, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza, tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;"><b>SACE BT S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Marco, 21/a 20121 - Milano</b></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>a) fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax;</p> <p>b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;</p> <p>c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	<i>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>SACE BT si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria.</i>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
<b>Rimborso</b>	<i>In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso esercitato dall'Assicurato/Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta a rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso.</i>
<b>Regolazione del Premio</b>	<i>Non prevista.</i>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C. C.</i>

<b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</i>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<i>La Polizza assicurativa Protezione Commercio è un prodotto ramo danni ideato per proteggere ogni giorno la merce, l'esercizio commerciale e le persone che vi si trovano, con combinazioni di garanzie che consentono una tutela globale.</i>	



### Quali costi devo sostenere?

**! Costi intermediazione**

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 25% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</b></p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@sacebt.it">reclami@sacebt.it</a>. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206</b></p> <p><i>pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non previsti.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a>)</li> </ul>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.